



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Il Giudice, dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. 106/2023 R.G. P.U.;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato **congiuntamente** in data 19/6/2023 dai Sig.ri Marco Saverdi nato a Pontedera (PI) il 27/9/1959 (C.F. SVRMRC59H27G843B) ed Emilia Ionela Fota nata a Hunedoara (Romania) il 12/11/1962 (C.F. FTOMNL62S52Z129R), così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 66 CCII per la presentazione di un progetto di risoluzione della crisi unitario, atteso che i due debitori sono membri della stessa famiglia e che, dall'esame della domanda, il sovraindebitamento risulta avere un'origine comune;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;



AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata iscritti eventualmente pendenti ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento;

Si comunichi.

Pisa, 17/7/2024

Il Giudice
dott. Marco Zinna

